



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. n. 2848/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI, III, II e Commissione Consiliare  
Speciale di controllo in tema di politiche  
giovanili, disagio sociale e di occupazione

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge "Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"**  
**Delibera G. R. n. 94 del 21 gennaio 2009 - (Reg.Gen.n.432)**

Ad iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Corrado Gabbriele.  
Depositata il 24 febbraio 2009

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI e III Commissione Consiliare per l'esame congiunto.**  
**II Commissione Consiliare e Commissione Consiliare Speciale di controllo in tema di politiche giovanili, disagio sociale e di occupazione per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**03 MAR. 2009**

**IL PRESIDENTE**



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

| N° | Del        | A.G.C. | Settore | Servizio |
|----|------------|--------|---------|----------|
| 94 | 21/01/2009 | 17     | 6       | 2        |

Oggetto:

Riapprovazione del testo di legge di cui alla DGR n°1464 del 15 settembre 2006, con recepimento delle indicazioni delle Commissioni Consiliari competenti e approvazione del Regolamento.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 4D9DFC1C1279D7A92CA382D74C39E2BFF1F789D2

Allegato nr. 1 : AB1D4D9EBBC6998C204420331B42A4EBE39C7CB9

Allegato nr. 2 : F7C3B6B8F9EE419D2405611F3C74FD35180725E9

Frontespizio Allegato : A5EA145DD683B81BE622F633C0A834751391B6CE

ATTIVITA' LEGVA  
IES. CIV. II. 432



Deliberazione N. **DdL.94**

Assessore

**Assessore Gabriele Corrado**



Area                      Settore

17

6

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **21/01/2009**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***Riapprovazione del testo di legge di cui alla DGR n°1464 del 15 settembre 2006, con recepimento delle indicazioni delle Commissioni Consiliari competenti e approvazione del Regolamento.***

|     |                 |           |             |                   |
|-----|-----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1)  | Presidente      | Antonio   | BASSOLINO   | <b>PRESIDENTE</b> |
| 2)  | Vice Presidente | Antonio   | VALIANTE    |                   |
| 3)  | Assessore       | Ennio     | CASCETTA    | <b>ASSENTE</b>    |
| 4)  | "               | Andrea    | COZZOLINO   | <b>ASSENTE</b>    |
| 5)  | "               | Gabriella | CUNDARI     |                   |
| 6)  | "               | Mariano   | D'ANTONIO   |                   |
| 7)  | "               | Alfonsina | DE FELICE   |                   |
| 8)  | "               | Corrado   | GABRIELE    |                   |
| 9)  | "               | Walter    | GANAPINI    |                   |
| 10) | "               | Nicola    | MAZZOCCA    | <b>ASSENTE</b>    |
| 11) | "               | Angelo    | MONTEMARANO | <b>ASSENTE</b>    |
| 12) | "               | Claudio   | VELARDI     | <b>ASSENTE</b>    |
|     | Segretario      | Maria     | D'ELIA      |                   |

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 432

## **L'Assessore Corrado Gabriele**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

### **Premesso:**

- che la Legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione ha consolidato le competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- che, nell'ambito del decentramento di cui alla legge delega n. 59/1997, il d.lgs. n. 469/1997 ha attribuito alle Regioni la programmazione delle politiche attive del lavoro e la disciplina dei sistemi regionali dei servizi per l'impiego;
- che con la L. R. n. 14/1998 la Regione Campania ha regolamentato le funzioni ad essa trasferite in virtù del decentramento;
- che il DPR n. 442/2000 e il d. lgs. n. 181/2000 e s.m.i. hanno introdotto ulteriori disposizioni in materia di collocamento e servizi per l'impiego;
- che la legge delega n. 30/2003 e il successivo d. lgs. n. 276/2003 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di servizi pubblici e privati per l'impiego;
- che il D. L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 ha introdotto nuove disposizioni, in particolare in materia di formazione professionale ed apprendistato;
- che, alla luce delle recenti disposizioni normative nazionali, è opportuno procedere alla riorganizzazione degli enti pubblici non economici;

### **Ritenuto:**

- che si è reso necessario procedere all'aggiornamento della normativa regionale in materia di lavoro e formazione professionale alla luce del mutato contesto giuridico nazionale;
- che, pertanto, si è reso necessario procedere all'approvazione di un nuovo strumento normativo in grado di fornire strumenti idonei all'incentivazione dell'occupazione, al contrasto della disoccupazione e del lavoro sommerso, alla promozione del lavoro stabile e di qualità, al sostegno alla formazione professionale ivi compreso l'apprendistato.

### **Considerato:**

- che in data 08.09.2006 il tavolo di concertazione con le parti sociali riunito dall'Assessore Corrado Gabriele ha sottoscritto il testo condiviso del disegno di legge in materia di lavoro e formazione professionale elaborato a cura dell'Assessorato regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- che con Delibera di Giunta n. 1464 del 15 settembre 2006 è stato approvato il *"Disegno di legge Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"*;
- che il suddetto Disegno di Legge è stato assegnato per l'esame congiunto alla III e alla VI Commissione consiliare permanente (R.G. 208/VIII);
- che con nota congiunta prot. n. 398/III Comm. e n. 176/VI Comm. del 16.09.2008 a firma dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti aventi in esame il *"Disegno di legge Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"* è stato richiesto all'Assessorato regionale al Lavoro di procedere ad una revisione ed aggiornamento del disegno di legge in considerazione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno modificato il quadro nazionale e comunitario di riferimento;
- che, a cura dell'Assessorato regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, il disegno di legge in oggetto è stato aggiornato ed integrato alla luce dei nuovi riferimenti normativi nazionali e comunitari;
- che, si è proceduto, contestualmente, all'elaborazione di un "Regolamento di attuazione" al fine di assicurare l'immediata operatività della normativa regionale dopo la definitiva approvazione del disegno di legge;
- che con nota prot. n. 294/UDCP/GAB/UL del 22/01/2009 è stato acquisito agli atti il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo.

### **Visti:**

- la L. R. n. 14/1998.
- la Legge costituzionale n. 3/2001;
- la legge n. 59/1997;

- il DPR n. 442/2000;
- il D. Lgs. n. 181/2000;
- la legge n. 30/2003;
- il D. Lgs. n. 276/2003;
- la legge n. 133/2008;

Propone e la Giunta regionale all'unanimità

**DELIBERA**

per le motivazioni e le considerazioni espresse in precedenza che si intendono integralmente riportate:

- di riapprovare, accogliendo le indicazioni delle Commissioni consiliari competenti, il testo del disegno di legge "*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, modificare la DGR n. 1464 del 15/09/2006;
- di approvare il "Regolamento di attuazione" a corredo del disegno di legge "*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di presentare il Regolamento di attuazione alla Presidenza del Consiglio regionale richiedendone l'assegnazione urgente alle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione professionale, Politiche giovanili e del Forum regionale per la Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.), al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

|                  |        |     |            |            |              |               |
|------------------|--------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| DELIBERAZIONE n° | DdL.94 | del | 21/01/2009 | AREA<br>17 | SETTORE<br>6 | SERVIZIO<br>2 |
|------------------|--------|-----|------------|------------|--------------|---------------|

OGGETTO :

***Riapprovazione del testo di legge di cui alla DGR n°1464 del 15 settembre 2006, con recepimento delle indicazioni delle Commissioni Consiliari competenti e approvazione del Regolamento.***

| QUADRO A               | CODICE | COGNOME                           | MATRICOLA | FIRMA |
|------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-------|
| PRESIDENTE   ASSESSORE |        | <i>Assessore Gabriele Corrado</i> | _____     | _____ |
| DIRIGENTE SETTORE      |        | <i>Dr. Girardi Francesco</i>      | _____     | _____ |
| IL COORDINATORE AREA   |        | <i>Dr. Girardi Francesco</i>      | _____     | _____ |

|   |                   |                                  |                   |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| VISTO IL DIRIGENTE SETTORE<br>ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME           | FIRMA                            |                   |
| DATA ADOZIONE   | <i>21/01/2009</i> | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA | <i>23/02/2009</i> |

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



**Regione Campania**  
**Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione**

**DISEGNO DI LEGGE**

***Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di  
Lavoro e Formazione professionale per la promozione della Qualità del lavoro***

**Versione predisposta con relativo Regolamento di attuazione da approvarsi  
congiuntamente al testo di legge.**

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 432

**Regione Campania**  
**Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di  
Lavoro e Formazione professionale per la promozione della Qualità del lavoro**

**INDICE GENERALE**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI**

- Art. 1 Finalità generali*
- Art. 2 Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale*
- Art. 3 Funzioni amministrative*
- Art. 4 Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione*

**TITOLO II**

**ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE**

- Art. 5 Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro*
- Art. 6 Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*
- Art. 7 Piano provinciale per le politiche del lavoro*
- Art. 8 Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro*

**TITOLO III**

**STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ**

- Art. 9 Sistema di Alta Qualità del Lavoro e istituzione del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro. Verifica e revoca del certificato AQL.*
- Art. 10 Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro.*
- Art. 11: Primo asse di intervento*
- Art. 12: Secondo asse di intervento*
- Art. 13: Terzo asse di intervento*

**TITOLO IV**

**ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO**

**Capo I**

**Organismi di concertazione fra le parti sociali**

- Art. 14 Commissione regionale per il lavoro*
- Art. 15 Commissione provinciale per il lavoro*

**Capo II**

**Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego**

- Art. 16 Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego*
- Art. 17 Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego. Stato di disoccupazione*
- Art. 18 Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale*
- Art. 19 Autorizzazioni regionali*
- Art. 20 Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL)*

**Capo III**

**Agenzia regionale per il lavoro**

- Art. 21 Attività e struttura dell' Agenzia regionale per il lavoro*

## **TITOLO V**

### **PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE**

#### **Capo I**

##### **Promozione della regolarità del lavoro**

**Art. 22** *Consolidamento delle imprese emerse*

**Art. 23** *Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici*

#### **Capo II**

##### **Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

**Art. 24** *Qualità e sicurezza del lavoro. Comitato regionale di Coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo.*

**Art. 25** *Cultura della prevenzione e della partecipazione. Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi.*

## **TITOLO VI**

### **PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO**

#### **Capo I**

##### **Sostegno dell'occupazione femminile e del lavoro degli immigrati extracomunitari**

**Art. 26** *Promozione del lavoro femminile e conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura*

**Art. 27** *Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari*

#### **Capo II**

##### **Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili**

**Art. 28** *Finalità*

**Art. 29** *Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili*

**Art. 30** *Servizio provinciale per l'inserimento dei disabili*

**Art. 31** *Servizio di accertamento e controllo della disabilità e Comitato tecnico provinciale*

**Art. 32** *Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Comitato regionale per la gestione*

#### **Capo III**

##### **Contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e gestione delle crisi aziendali**

**Art. 33** *Interventi di sostegno alla formazione*

**Art. 34** *Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro*

**Art. 35** *Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori*

**Art. 36** *Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali.*

## **TITOLO VII**

### **FORMAZIONE E APPRENDISTATO**

#### **Capo I**

##### **Finalità e strumenti generali**

**Art. 37** *Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della Formazione*

**Art. 38** *Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione*

**Art. 39** *Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione*

**Art. 40** *Riconoscimenti e certificazioni*

**Art. 41** *Sostegno alla formazione e diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione*

#### **Capo II**

##### **Impresa e offerta formativa**

**Art. 42** *Accreditamento e Istituzione dell'Albo regionale degli Enti formativi e dei soggetti che erogano formazione*

### **Capo III**

#### **Disciplina dell'apprendistato**

**Art. 43** *La formazione nell'apprendistato*

**Art. 44** *Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*

**Art. 45** *Apprendistato professionalizzante*

**Art. 46** *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*

**Art. 47** *Finanziamento e controllo*

**Art. 48** *Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

**Art. 49** *Osservatorio*

### **Capo IV**

#### **Tirocini formativi e di orientamento**

**Art. 50** *Finalità generali*

### **Capo V**

#### **Formazione Continua**

**Art. 51** *Formazione continua e piani formativi individuali.*

### **Capo VI**

#### **Formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese**

**Art. 52** *Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio*

**Art. 53** *Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa*

### **TITOLO VIII**

#### **DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI**

**Art. 54** *Abrogazioni*

**Art. 55** *Disciplina transitoria*

**Art. 56** *Copertura finanziaria*

## **TITOLO I PRINCIPI**

### **Articolo 1 *Finalità generali***

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di:
- a. riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile, duraturo e a tempo indeterminato, nonché ogni forma di lavoro disciplinato dalla legge, finalizzato a contrastare la precarietà del lavoro e a favorire la creazione di nuova occupazione, la stabilità e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro;
  - b. rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro;
  - c. promuovere politiche regionali del lavoro, dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione, nonché politiche sociali favorendone l'integrazione e istituendo un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
  - d. strutturare un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per l'impiego, in cui risulti valorizzata la funzione dell'operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale;
  - e. perseguire l'integrazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione;
  - f. garantire ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso alla formazione, in condizione di pari opportunità, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
  - g. promuovere la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita;
  - h. assicurare livelli di qualità dell'offerta formativa;
  - i. valorizzare il ruolo degli Enti locali e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per favorire le condizioni per un efficiente funzionamento del mercato del lavoro attraverso il rafforzamento del ruolo di intermediazione dell'operatore pubblico e l'integrazione dell'offerta pubblica e privata nel rispetto dell'interesse pubblico dei servizi per l'impiego;
  - j. valorizzare il ruolo delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro e della formazione professionale, promuovere la concertazione come strumento di governo in materia di politiche sociali, favorire l'estensione dei diritti sindacali a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale d'impiego, promuovere gli strumenti della democrazia sindacale;
  - k. garantire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - l. favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari attraverso strumenti di contrasto al lavoro irregolare e di sostegno alla emersione;
  - m. valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso al lavoro e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati.

### **Articolo 2**

#### ***Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale***

1. L'intervento pubblico regionale sul mercato del lavoro e sulla formazione si realizza attraverso le strutture e gli organismi specializzati e i soggetti istituzionali di seguito indicati:
- a) Organi collegiali per la programmazione: Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro;
  - b) Organi collegiali per attività amministrativa consultiva, normativa e di coordinamento: Commissione regionale per il lavoro, Commissioni Provinciali per il lavoro, Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro;
  - c) Strutture di amministrazione attiva: Regione; Province e Centri per l'impiego;
  - d) Altre Amministrazioni, strutture e soggetti istituzionali, che costituiscono il sistema integrato del mercato del lavoro e della formazione professionale: le Università, le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti accreditati per i servizi per l'impiego e per la formazione professionale;

- altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro; gli enti bilaterali; l'Osservatorio sull'apprendistato; i Poli formativi; la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria;
- e) Strutture e organi tecnici e di garanzia: Agenzia Regionale per il lavoro della Campania, di seguito Arlav, Comitato di garanzia del sistema Alta Qualità del Lavoro, Comitato tecnico provinciale per l'avviamento al lavoro dei disabili.

### **Articolo 3** **Funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.
2. La Regione esercita le funzioni di sviluppo, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, individuando gli strumenti idonei al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché le funzioni di monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa. Contribuiscono allo svolgimento di tali funzioni, secondo le competenze rispettivamente attribuite, la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e la Commissione regionale per il lavoro, nonché l'Agenzia regionale per il lavoro della Campania.
3. La Provincia esercita le funzioni di gestione amministrativa, nei limiti fissati dalla presente legge. La Provincia concorre, inoltre, alla programmazione regionale, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge, avvalendosi, a tal fine, della Commissione provinciale per il lavoro.
4. La presente legge individua le forme di cooperazione e di coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici con quella dei soggetti privati autorizzati o accreditati, che operano nel territorio regionale.

### **Articolo 4** **Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione**

1. In caso di inadempienza delle Province, nonché degli organi regionali o provinciali cui sono state conferite funzioni dalla presente legge ed in particolare in caso di omissione di atti dovuti, mancato rispetto dei termini, inerzia, esercizio inefficiente dei compiti attribuiti, adozione di atti in violazione delle prescrizioni di legge, mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge, nonché di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, invita l'ente o l'organo inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni, trascorsi i quali esercita il potere sostitutivo, con l'adozione di provvedimenti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni, con la conseguente imputazione degli oneri finanziari all'amministrazione o all'organo inadempiente.

## **TITOLO II** **ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO** **E DELLA FORMAZIONE**

### **Articolo 5** **Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro**

1. La Regione, mediante il Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, definisce le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione. Il Documento, in coerenza con la programmazione regionale in materia di politica economica, politica sociale ed istruzione, nonché con gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui alle Decisioni del Consiglio Europeo, determina i criteri, gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento e gli incentivi di cui all'articolo 1 del Regolamento di attuazione.
2. La Giunta elabora, con il supporto dell'ARLAS, un documento preparatorio a quello di programmazione e lo trasmette alla Conferenza regionale di cui all'articolo 7 della presente legge la quale esprime un parere, vincolante se espresso entro 30 giorni, trascorsi i quali la Giunta procede in ogni caso all'approvazione. Il Presidente della Giunta presenta il documento approvato al Consiglio regionale. In ogni caso il Documento preparatorio deve essere trasmesso al Consiglio entro il 30 aprile. Il Consiglio approva il Documento di programmazione triennale e le relative spese complessive per il

triennio entro sessanta giorni decorsi i quali, in assenza di pronuncia esplicita del Consiglio, il Documento è approvato.

3. Il Documento è approvato dal Consiglio regionale con cadenza triennale e può essere aggiornato annualmente con il procedimento previsto dal Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 6**

##### ***Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale***

1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione.

2. Con il Programma annuale e con il Documento triennale annualmente aggiornato, la Regione concorre all'elaborazione del piano nazionale per l'occupazione, previsto dalla Strategia europea per l'occupazione adottata in attuazione del Titolo VI bis del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il programma tiene conto degli orientamenti e delle raccomandazioni delle istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

#### **Articolo 7**

##### ***Piano provinciale per le politiche del lavoro***

1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 14, adotta, nel rispetto del Documento di programmazione triennale regionale di cui all'articolo 5, un Piano provinciale per le politiche del lavoro relativo allo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale con i contenuti di cui al Regolamento di attuazione. Il Piano, mediante un'apposita sezione definita "*Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali*", individua le situazioni provinciali di crisi aziendali con gravi conseguenze occupazionali e le misure per affrontarle. Per le finalità di cui all'articolo 12 della presente legge e delle disposizioni del Regolamento di attuazione, ciascuna Provincia può adottare, nell'ambito del Piano provinciale, una ulteriore apposita sezione definita "*Piano provinciale per l'emersione*".

2. Il Piano di cui al comma 3 ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente e viene inviato tempestivamente alla Regione per l'elaborazione del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro.

#### **Articolo 8**

##### ***Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro***

1. E' istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, di seguito chiamata "Conferenza", quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. La Conferenza:

- a) concorre a definire – tramite il Documento di programmazione triennale ed il Programma Annuale di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione – il Sistema di Alta Qualità del Lavoro di cui al Titolo III fissando ed integrando i criteri per la determinazione dell'indice definito di Alta Qualità del Lavoro e stabilendone la relativa ponderazione;
- b) formula proposte, in sede di ridefinizione del piano triennale, per l'eventuale modificazione degli indici di Alta Qualità del Lavoro;
- c) elabora proposte in ordine alla ripartizione delle risorse tra i tre assi di intervento finanziati dal Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e tra i settori di attività sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 e alle disposizioni del Regolamento di attuazione;
- d) formula proposte all'Assessorato al lavoro per la definizione delle azioni strategiche rientranti nel secondo asse di intervento di cui all'articolo 11;
- e) propone i settori sui quali orientare prioritariamente la promozione del lavoro regolare;
- f) formula proposte in ordine alla programmazione delle risorse e alle finalità per la formazione

professionale secondo i criteri indicati dal Titolo VII;

g) predispone, ai sensi dell'articolo 12, l'indice di congruità d'impresa in materia di lavoro sommerso di cui al Regolamento di attuazione;

h) elabora e propone, sulla base degli studi di settore realizzati dall'Arlav, i Piani di emersione di cui all'articolo 9, lettera b), del Regolamento di attuazione

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono determinate dal Regolamento di attuazione.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale al lavoro da lui delegato ed è composta da:

- a) gli Assessori regionali competenti in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, attività produttive, pari opportunità, ricerca scientifica e politiche giovanili;
- b) i Presidenti delle Commissioni consiliari istituite.
- c) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro Assessori delegati.
- d) Il Presidente dell'ANCI regionale.
- e) i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o loro Assessori delegati.
- f) il Presidente dell'UNCEM regionale.
- g) due Rettori in rappresentanza delle Università campane, designati dal Comitato di coordinamento delle Università campane, che possono anche delegare professori della propria Università esperti in materia di economia, lavoro o formazione;
- h) il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o un suo delegato.
- i) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
- j) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori atipici comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
- k) un rappresentante delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 individuato secondo modalità di rotazione annuale.

5. La Conferenza è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

### TITOLO III

#### STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

##### Articolo 9

#### ***Sistema di Alta Qualità del Lavoro e istituzione del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro. Verifica e revoca del certificato AQL***

1. Le imprese campane sono certificate e classificate secondo il "*Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro*", di seguito denominato "AQL", definito in sede di elaborazione del Documento Regionale di Programmazione Triennale e del Programma Annuale di cui agli articoli 5 e 6. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro e il rilascio del certificato AQL avvengono secondo i criteri e le procedure di cui al Regolamento di attuazione.

2. Sulla base dell'Indice AQL, la certificazione attesta la conformità del sistema organizzativo-gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.

3. Il Sistema Regionale AQL è adottato dalla Giunta regionale con proprio atto ed è modificabile nell'ambito del Documento regionale di programmazione triennale e del Programma annuale di lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

4. E' istituito, nelle modalità e con la composizione di cui al Regolamento di attuazione, un Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema regionale per la Qualità del Lavoro, per la vigilanza sul funzionamento e sui risultati del Sistema stesso.

5. La Regione verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento e la conservazione del certificato "Alta Qualità del Lavoro" nonché l'osservanza degli impegni e della esecuzione delle azioni positive previste nei bandi di finanziamento. Tale verifica avviene tramite richiesta di informazioni dirette alle imprese e tramite riscontri incrociati effettuati in coordinamento con i servizi ispettivi, con le aziende sanitarie locali, con gli enti previdenziali e con gli organi tributari, anche mediante

stipula di apposite convenzioni. In seguito agli accertamenti viene redatto un apposito rapporto in base al quale viene successivamente verificata la corrispondenza tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della domanda.

6. L'impresa che ottiene gli incentivi è sottoposta a controlli periodici. I rapporti sui controlli sono inviati anche al Comitato di garanzia del Sistema di Qualità del lavoro di cui al comma 4.

7. La certificazione "Alta Qualità del Lavoro" è revocata quando l'impresa che ha avuto accesso agli incentivi di cui al secondo asse di intervento non ha realizzato le azioni positive previste nel Bando, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dal Regolamento di attuazione.

8. In caso di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro", le agevolazioni e gli incentivi ottenuti sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali. Se si riscontra la mancata realizzazione degli impegni o delle azioni positive di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta al pagamento, a favore del Fondo Alta Qualità del Lavoro, di una sanzione amministrativa di ammontare pari al doppio del finanziamento ricevuto e non può accedere ad alcun altro finanziamento regionale per un periodo di tre anni decorrente dalla data del provvedimento di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro".

#### **Articolo 10**

##### ***Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro.***

1. E' istituito il Fondo per la Qualità del lavoro per lo stanziamento di incentivi specifici per tre assi di intervento definiti agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è definita annualmente dalla legge di bilancio regionale.

3. In applicazione del Documento di Programmazione Regionale e del Programma annuale per le politiche del lavoro, la Giunta regionale dispone il riparto delle risorse del Fondo da attribuire agli assi di intervento di cui al comma 1 e ai diversi settori di attività.

4. Le risorse di cui al comma 3 da attribuire al Primo asse di intervento non possono superare un terzo dell'ammontare complessivo del Fondo di cui al comma 1.

#### **Articolo 11**

##### ***Primo asse di intervento***

1. Le imprese in possesso del certificato di Alta Qualità del Lavoro che si impegnano a mantenere i livelli certificati accedono agli incentivi del primo asse di intervento.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità di cui al Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 12**

##### ***Secondo asse di intervento***

1. Le imprese in possesso del certificato di Alta Qualità del Lavoro, che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro secondo il sistema di indici AQL, accedono agli incentivi del secondo asse di intervento.

2. Il miglioramento della qualità del lavoro, di cui al comma 1, avviene mediante azioni strategiche definite dalla Giunta regionale sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza di cui all'articolo 7 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) superamento di determinati livelli dimensionali delle aziende;
- b) trasformazione di contratti di lavoro atipici in contratti di lavoro tipici;
- c) incentivazione della partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione professionale presso gli organismi accreditati in base al Titolo VII della presente legge;
- d) utilizzo della manodopera in modo da rendere congruente il titolo di studio o di qualificazione con l'inquadramento e le mansioni svolte dal lavoratore;
- e) assunzione di disoccupati di lunga durata e in generale di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
- f) promozione di investimenti finalizzati al miglioramento degli standard minimi in materia di sicurezza nel luogo di lavoro;
- g) incremento di investimenti ed occupazione diretta nelle aree della ricerca e sviluppo;
- h) promozione di azioni per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. Rientrano nell'ambito del secondo asse le iniziative a sostegno delle imprese che si impegnano, tramite accordi collettivi territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale,

ad incrementare il proprio organico con assunzioni, con contratti di lavoro part-time e con modalità congiunte che determinano il pieno utilizzo del lavoro, di lavoratori per i quali sono prospettabili programmi di completamento, aggiornamento o trasformazione della professionalità posseduta, ovvero garantiscono continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazioni produttive di rete.

### **Articolo 13** **Terzo asse di intervento**

1. La Regione, nell'ambito del terzo asse di intervento, promuove misure per contrastare il lavoro sommerso e favorire l'occupazione regolare privilegiando il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo, nel rispetto della normativa di competenza statale.
2. La Regione, in considerazione della stretta connessione tra gli obiettivi di incremento occupazionale e crescita economica e produttiva, riconosce incentivi ad imprese prive del certificato di Alta Qualità del Lavoro che si impegnano a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, con azioni strategiche di intervento nell'ambito di un "*Piano Regionale per l'emersione*" contenuto nel Documento regionale di programmazione triennale di cui all'articolo 5 della presente legge.
3. La Regione vara progetti di emersione per il sostegno ad intere filiere di produzione o ad aree territoriali, con finanziamenti ad imprese che si impegnano a completare la regolarizzazione della propria posizione fiscale e contributiva e ad adottare progressivamente i parametri del sistema AQL.
4. La Regione promuove, con una quota dei fondi destinati al terzo asse di intervento, campagne di informazione e sensibilizzazione sociale per la lotta al lavoro sommerso, per la conoscenza dei sistemi regionali di incentivazione all'emersione, nonché per la diffusione di codici di comportamento che promuovono il rispetto delle normative sociali e fiscali e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
5. I criteri, le procedure, le condizioni di accesso e la natura degli incentivi sono definiti nel Regolamento di attuazione.

## **TITOLO IV** **ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO**

### **Capo I** **Organismi di concertazione fra le parti sociali**

#### **Articolo 14** **Commissione regionale per il lavoro**

1. La Commissione regionale per il lavoro, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 20, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro, sui conseguenti atti generali applicativi in particolare nei casi previsti dal Regolamento di attuazione. La Commissione svolge, altresì, compiti di verifica e valutazione riguardo al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. I pareri di cui al comma 1 sono obbligatori nelle materie indicate dal Regolamento di attuazione e possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di formazione e lavoro, dai Presidenti delle Commissioni consiliari regionali, dalla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e dal Comitato di Garanzia del Fondo per la qualità del lavoro.
3. La Commissione di cui al comma 1, composta dai soggetti di cui al Regolamento di attuazione, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale.

#### **Articolo 15** **Commissione provinciale per il lavoro**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita in ogni Provincia la Commissione provinciale per il lavoro con funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale. La Commissione svolge, altresì, compiti di concertazione

con le parti su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di lavoro e formazione nel rispetto delle prerogative regionali ed esprime un parere obbligatorio sul Piano provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale, che resta in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione.

## **Capo II**

### **Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego**

#### **Articolo 16**

##### ***Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego***

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.

2. La Regione individua forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17 per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

3. I soggetti del sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 16 erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità e della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione.

4. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui all'articolo 13 e delle Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 14, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 16.

#### **Articolo 17**

##### ***Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego. Stato di disoccupazione***

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 15 è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale di cui all'articolo 15, sono attribuite alle Province le quali provvedono, nell'osservanza della programmazione regionale, all'erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego".

3. Le Province, sentite le Commissioni Provinciali per il Lavoro di cui all'articolo 14, svolgono funzioni di raccordo e di coordinamento delle politiche e dei servizi per l'impiego nel contesto territoriale di riferimento, per la realizzazione di interventi utili all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

4. I Centri per l'Impiego di cui al comma 2 sono distribuiti sul territorio provinciale sulla base di bacini di utenza non inferiori a 100.000 abitanti, definiti in relazione ai bisogni delle fasce di utenza, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

6. La Regione assicura ai Centri per l'Impiego di cui al comma 2 il supporto e l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro e delle sue articolazioni periferiche, ove costituite, per garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati, per favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo, ed interventi a sostegno del lavoro.

7. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sono svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti

autorizzati ai sensi dell'articolo 18.

8. I Centri per l'Impiego e i soggetti pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18, hanno l'obbligo di interconnessione con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro di cui all'articolo 19.

9. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni e garantiscono i servizi specificati nel Regolamento di attuazione.

10. I Centri per l'Impiego e i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18 hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione regionale per il lavoro e alle Commissioni provinciali per il lavoro, i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle buone pratiche realizzate, segnalando eventuali criticità e proposte di innovazione.

11. Le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione e dei benefici che ne conseguono sono individuate con apposito Regolamento regionale nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 18**

##### ***Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale***

1. La Regione predispone l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 16, affidandone all'Agenzia regionale per il lavoro la tenuta e l'aggiornamento.

2. La Regione conferisce l'accreditamento regionale a soggetti pubblici o privati aventi o meno scopo di lucro che possiedono i requisiti di cui al Regolamento di attuazione.

3. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Provincia di riferimento di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale.

4. Le procedure per l'accreditamento, la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti e le modalità di tenuta dell'elenco sono disciplinate nel Regolamento di attuazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, per poter operare ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti a conseguire l'accreditamento ai sensi del presente articolo e ad osservare gli indirizzi dettati dalla Commissione regionale del lavoro di cui all'articolo 13.

#### **Articolo 19**

##### ***Autorizzazioni regionali***

1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale per il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

2. L'Agenzia regionale per il lavoro provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco e alla comunicazione al Ministero del Lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate, nonché dell'eventuale sospensione o revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'albo nazionale delle Agenzie per il lavoro.

3. I requisiti, le modalità e la procedura di autorizzazione regionale sono disciplinati nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 20**

##### ***Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL)***

1. La Regione realizza e gestisce, tramite l'Agenzia regionale per il lavoro, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, di seguito denominato "SIRL", che costituisce il nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

2. Il SIRL raccoglie le informazioni relative alla domanda e offerta di lavoro in possesso dei Centri per l'Impiego e degli altri soggetti, pubblici e privati, autorizzati o accreditati e permette la libera consultazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, ne assicura l'omogeneità e ne garantisce la diffusione, nel

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

3. E' istituita un'apposita sezione del SIRL per la raccolta delle informazioni relative al sistema regionale di formazione professionale.

4. Il SIRL si raccorda con il sistema informativo delle altre Regioni, con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, con altri sistemi informativi europei, nonché con Enti, pubblici e privati, competenti in materia previdenziale, assicurativa e di controllo sul lavoro, per realizzare lo scambio di dati ed un costante aggiornamento del Sistema.

### **Capo III**

#### **Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola**

#### **Articolo 21**

##### **Attività e struttura**

##### **dell'Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola**

1. L'Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola, di seguito denominata "ARLAS", è un ente pubblico non economico della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento regionale di programmazione di cui all'articolo 5 e del Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 7 e alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13 per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

3. L'ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:

- a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;
- b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;
- c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 8;
- d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
- e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
- f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
- g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
- h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
- i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
- j) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato di cui all'articolo 48.
- k) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;
- l) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dall'articolo 17 del Regolamento di attuazione.

4. L'ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:

- a) istruttoria funzionale all'accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare servizi per l'impiego e tenuta del relativo elenco;
- b) realizzazione e gestione del sistema informativo lavoro regionale (SIRL), coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;
- c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;
- d) monitoraggio ed effettuazione della valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
- e) svolgimento di un ruolo di assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego
- f) attività di sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.

5. L'ARLAS, inoltre, svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

In particolare essa svolge le seguenti attività:

- a) coordinamento e supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- b) monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;
- c) progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione e l'inserimento lavorativo;
- d) progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- e) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 38 della presente legge.

6. Il piano annuale delle attività dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina il Consiglio di amministrazione dell'Arlav composto da tre membri e tra essi nomina il Presidente. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore tra esperti, anche esterni, in materia di lavoro e formazione.

8. L'incarico di consigliere di amministrazione non può essere attribuito a chi ricopre una carica elettiva a livello regionale o provinciale, a chi ha responsabilità politiche o amministrative ai medesimi livelli, né a dipendenti regionali o provinciali.

9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## **TITOLO V**

### **PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE**

#### **Capo I**

#### **Promozione della regolarità del lavoro**

##### **Articolo 22**

##### ***Consolidamento delle imprese emerse***

1. La Regione incentiva le imprese emerse non ancora in possesso del certificato di Alta Qualità del lavoro (AQL), che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante contributi finanziari ricavati dalle risorse del Fondo per la Qualità del lavoro (FQL) destinate al terzo asse di intervento di cui all'articolo 12, erogati secondo i criteri e le priorità stabilite nel Regolamento di attuazione ed in coerenza con quanto stabilito negli atti di programmazione di cui al Titolo II.

##### **Articolo 23**

##### ***Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici***

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli articoli 21, 26, 47, 52 e 53 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Campania assume ogni iniziativa utile per promuovere, assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara speciali clausole per favorire le categorie svantaggiate, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 che assumano lavoratori disabili nei casi in cui negli appalti di lavori, forniture o servizi è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti per i quali è legittimo il ricorso alle procedure di riserva o di agevolazione.

**Capo II**  
**Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

**Articolo 24**  
**Qualità e sicurezza del lavoro.**  
**Comitato Regionale di coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo**

1. La Regione assume come obiettivo primario l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in raccordo con il Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro.
2. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione eroga contributi finanziari alle imprese per interventi diretti al miglioramento dei livelli di sicurezza del lavoro e della qualità degli ambienti di lavoro, nell'ambito del Fondo per la Qualità del Lavoro di cui all'articolo 9 e sulla base dei criteri stabiliti nel Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la ripartizione nell'ambito dei tre assi di intervento di cui agli articoli 10, 11 e 12, nonché le misure e le azioni finanziabili ai sensi della presente disposizione sono stabiliti nel Regolamento di attuazione.
4. La Regione promuove, con le modalità e gli strumenti di cui al Regolamento di attuazione, un Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sicurezza del lavoro per potenziare e coordinare le attività di tutti i soggetti e gli organi competenti in materia.

**Articolo 25**  
**Cultura della prevenzione e della partecipazione.**  
**Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro.**  
**Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi**

1. La Regione e le Province promuovono e realizzano iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione nei modi stabiliti nel Regolamento di attuazione.
2. La Regione istituisce il "Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro" per assicurare la massima efficacia al sistema della prevenzione e dei controlli attraverso campagne di informazione e formazione del personale impegnato nella vigilanza e nel controllo e a qualsiasi titolo partecipe dei meccanismi di sicurezza. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare in cui il committente è la Regione, dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di Enti pubblici, di Enti di natura privata e da soggetti comunque interessati, nonché dalle somme stanziare dalla Regione con legge di bilancio.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992 n. 257, un Piano regionale di protezione che prevede azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti ad agenti nocivi.
4. La Regione istituisce il "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente" per realizzare la bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed assicurare completezza di conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.

**TITOLO VI**  
**PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO**

**Capo I**  
**Sostegno dell'occupazione femminile**  
**e del lavoro degli immigrati extracomunitari**

**Articolo 26**  
**Promozione del lavoro femminile e**  
**conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura**

1. La Regione promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche e lo sviluppo delle pari opportunità.
2. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne che concorrono allo sviluppo del territorio con le modalità di cui al Regolamento di attuazione.
3. La Regione provvede al fine di garantire che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano rivolti all'ampliamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro con le modalità di cui al Regolamento di attuazione.
4. In base ai principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione, rispettando le competenze dei Comuni, persegue l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro, di vita e di cura, facilitando l'accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro. A tal fine adotta tutte le misure di sostegno di cui al Regolamento di attuazione.
5. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi complessivamente programmati nell'ambito delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo I, al Titolo VI e al Titolo VII, devono riguardare annualmente per almeno il 50% le donne. Se i medesimi interventi comportano assunzioni a tempo determinato o indeterminato, tale percentuale è rispettata solo se sussistono parità di condizioni tra i partecipanti, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

#### **Articolo 27**

#### ***Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari***

1. Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali.
2. La Regione, nell'ambito del Fondo per la Qualità del Lavoro di cui all'articolo 9, promuove e programma interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, per facilitare l'ingresso, l'accogliimento e l'inserimento degli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione. A tale scopo la Regione finanzia appositi percorsi formativi per i lavoratori extracomunitari, ulteriori rispetto a quelli ordinari di formazione professionale di cui al Titolo VII.
3. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, promuove politiche di accesso all'abitazione per favorire l'integrazione sociale, culturale e professionale dei lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia.

#### **Capo II**

#### **Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili**

#### **Articolo 28**

#### ***Finalità***

1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle rappresentanze dei disabili più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, dei consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155.
2. A tale fine la Regione:
  - a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
  - b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite un sistema coordinato di interventi per favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
  - c) promuove il coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi e formativi operanti sul territorio.

## **Articolo 29**

### ***Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili***

1. Il presente capo si applica ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le finalità di cui all'articolo 27 della legge sono realizzate mediante:
  - a) iniziative di formazione, tirocinio, orientamento, transizione al lavoro e riqualificazione, che possono prevedere percorsi di recupero scolastico, attivate, in raccordo con il sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui al comma 1 in conformità con le valutazioni di accertamento dell'handicap effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
  - b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi e di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
  - c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è improntata al rispetto dei seguenti principi:
  - a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari e delle organizzazioni di rappresentanza dei disabili;
  - b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, per favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;
  - c) sostegno allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
  - d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia di esse in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
  - e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi e valorizzazione della funzione delle cooperative sociali.
4. La Regione, per realizzare un effettivo inserimento al lavoro dei disabili, utilizza gli strumenti di collocamento mirato e le Convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni per l'inserimento lavorativo dei disabili presso le Cooperative e le imprese sociali secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento di attuazione.

## **Articolo 30**

### ***Servizio provinciale per l'inserimento dei disabili***

1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro, agli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e agli atti di indirizzo della Conferenza di cui all'articolo 7, organizzano il servizio per l'inserimento lavorativo dei disabili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, con la Commissione regionale di cui all'articolo 13 e con le Commissioni provinciali di cui all'articolo 14, in modo da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.
2. Gli atti di programmazione regionale adottati ai sensi degli articoli 5 e 6 stabiliscono, in particolare:
  - a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) gli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) i procedimenti per la concessione degli incentivi alle assunzioni di cui alla lettera b) ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - d) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere per la promozione all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
  - e) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni e per la determinazione dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - f) le modalità e i criteri per la definizione di una percentuale di riserva, nell'ambito della quota complessiva di assunzioni obbligatorie, specificamente dedicata a particolari disabilità, quali il sordomutismo, al fine di correggere le asimmetrie esistenti nelle selezioni e nelle procedure di assunzione.

**Articolo 31**  
***Servizio di accertamento e controllo della disabilità***  
***e Comitato tecnico provinciale***

1. Ciascuna Azienda Sanitaria Locale assicura il Servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, per dare piena attuazione alla riforma del sistema per l'inserimento dei lavoratori disabili.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del Servizio di cui al comma 1, in conformità all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, recante *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, nonché all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295.
3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, relative alla unificazione delle procedure di accertamento sanitario.
4. Il Comitato tecnico provinciale istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, operando in raccordo con i servizi territoriali di cui al comma 1, definisce ed elabora i progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali, in raccordo con i servizi territoriali secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione.

**Articolo 32**  
***Fondo regionale per l'occupazione dei disabili***  
***e Comitato regionale per la gestione***

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
2. Il Fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'adozione della presente legge, determina i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale delle somme di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le risorse finanziarie del Fondo regionale di cui al comma 1 sono impiegate a favore dei beneficiari e per le iniziative e le azioni di cui al Regolamento di attuazione.
5. Per la gestione del Fondo regionale di cui al comma 1 e per il monitoraggio dei flussi di finanziamento provenienti da esso è istituito, nell'ambito della Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13, un Comitato regionale. Il Regolamento di attuazione determina la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività ad esso attribuite.
6. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Documento regionale di programmazione di cui all'articolo 5 e dal Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dal Comitato di cui al comma 5, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.
7. I datori di lavoro parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nell'inviare al Comitato regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo richiesto dall'articolo 9 della medesima legge, devono anche indicare il numero di unità lavorative per cui hanno ottenuto l'esonero nell'anno precedente. In caso di inadempimento del suddetto obbligo si applica comunque la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

**Capo III**  
**Contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e**  
**gestione delle crisi aziendali**

**Articolo 33**  
***Interventi di sostegno alla formazione***

1. La Regione, per migliorare i servizi di formazione e orientamento al lavoro, nel rispetto del Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, promuove ed incentiva progetti di formazione negoziati con le parti sociali per l'aggiornamento, la riqualificazione o la riconversione delle competenze dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati anche al recupero ed allo sviluppo di competenze e conoscenze di base di tipo trasversale.

#### **Articolo 34**

##### ***Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro***

1. La Regione, a valere sul Fondo per la Qualità di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate nel Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, concede incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumono soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale ovvero, per particolari settori quali il turismo e l'agricoltura, anche con contratti di lavoro diversi da quelli subordinati a tempo pieno ed indeterminato. In tal caso la Giunta regionale individua, d'intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni con contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo pieno e indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono quelli individuati dall'articolo 2 del Regolamento CE n. 800/2008.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, prevede, nell'ambito del Documento di Programmazione triennale di cui all'articolo 5, le quote di assunzioni che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono riservare a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale o a rischio di esclusione sociale.

#### **Articolo 35**

##### ***Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori***

1. La Regione, d'intesa con le parti sociali, sostiene l'accesso al credito di lavoratori non impiegati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di lavoratori, anche autonomi, che si trovano in particolari situazioni di difficoltà individuate con atto di indirizzo della Regione.

2. La Regione partecipa ai piani di sostegno al reddito dei lavoratori privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale predisposti dagli Enti Bilaterali. L'intervento della Regione ha carattere esclusivamente integrativo, si realizza alle condizioni definite con apposito atto di indirizzo e consiste nell'erogazione di borse di studio ai lavoratori che, nell'ambito dei suddetti piani, partecipano ad attività formative e nell'incentivazione di accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione lavorativa tramite orari di lavoro flessibile.

#### **Articolo 36**

##### ***Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali***

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali interessati e delle parti sociali, realizza azioni per la prevenzione di situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali di rilevante interesse sociale, mediante le risorse del Fondo per la Qualità del lavoro di cui all'articolo 9.

2. Quando si determinano situazioni di crisi occupazionali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale e l'ambito territoriale o settoriale interessato, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali. In tale fase devono essere rispettate anche le procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'esito della concertazione di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente, se ne sussistono le ragioni, lo stato di grave crisi occupazionale e predisporre, con il concorso dell'Arlav, delle parti sociali, delle Province e delle imprese interessate, l'elaborazione e l'attuazione di un "*Piano d'azione Sociale*" per risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale e predisporre progetti e strategie di rilancio del tessuto industriale ed imprenditoriale. Il contenuto e le modalità di elaborazione del Piano d'azione sociale sono previste nel Regolamento di attuazione.

4. Il Piano di cui al comma 3, è predisposto dalle singole Province se la situazione di grave crisi riguarda

esclusivamente il loro territorio, secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento di attuazione.

5. Gli interventi regionali per la prevenzione o la gestione delle crisi occupazionali vengono realizzati assicurando priorità alle imprese in possesso della certificazione AQL di cui all'articolo 8.

6. Le misure di prevenzione di cui al presente articolo e i contenuti del Piano d'azione sociale di cui al comma 3 nonché i criteri di priorità per le imprese in possesso del certificato AQL sono individuati nel Regolamento di attuazione.

## **TITOLO VII FORMAZIONE E APPRENDISTATO**

### **Capo I Finalità e strumenti generali**

#### **Articolo 37 *Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione***

1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:
  - a) l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
  - b) la classificazione delle qualifiche professionali;
  - c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
  - d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
  - e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento, nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;
  - f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
  - g) il monitoraggio e la valutazione.
2. La Regione conferisce alle Province funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo dell'orientamento e della formazione per garantire una maggior efficacia del sistema formativo regionale rispetto ai fabbisogni dello sviluppo del territorio.
3. Le Province svolgono gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali ad essi collegate, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
4. La Regione svolge le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:
  - a) la definizione dei sistemi di accreditamento delle Agenzie che erogano servizi di orientamento e degli organismi di formazione, la certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, la definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;
  - b) attività di assistenza al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo della formazione ed al monitoraggio delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nelle singole Province;
  - c) attività sperimentali di progettazione di nuove azioni orientative o formative, attività inter-provinciali, interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;
  - d) azioni di sostegno alla formazione di cui all'articolo 40.
5. La Regione svolge attività di formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, in conformità agli accordi comunitari e nazionali e provvede alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.
6. Con Regolamento regionale da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati:
  - a) le procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa;
  - b) la certificazione dei percorsi e delle competenze, attraverso la predisposizione di un elenco sperimentale dei profili professionali;
  - c) i profili e le competenze degli operatori della formazione;

d) modalità specifiche di sostegno alla formazione per imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato, soprattutto quando si rivolgono a donne e giovani.

### **Articolo 38**

#### ***Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione***

1. Le Province svolgono compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa e assicurano il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili.
2. Ciascuna Provincia provvede, nell'ambito della programmazione regionale, alla rilevazione dei fabbisogni dei cittadini e delle imprese, eventualmente avvalendosi, mediante convenzione, del supporto dell'Arlav, e predispone un'offerta integrata di servizi di istruzione e formazione. Le Province promuovono lo sviluppo del partenariato locale e la crescita qualitativa dell'offerta delle agenzie di formazione, pubbliche e private, accreditate in base al modello regionale quali strumenti utili alla rilevazione dei bisogni del territorio.
3. Il sistema formativo regionale, nel rispetto dei principi di pluralismo e specificità e delle normative nazionali e comunitarie, offre garanzie di unitarietà a tutti i cittadini residenti sul territorio regionale in relazione ai livelli qualitativi di:
  - a) servizi di orientamento;
  - b) offerta formativa;
  - c) agenzie di formazione;
  - d) qualifiche professionali;
  - e) certificazioni dei percorsi formativi e delle competenze.
4. Ciascuna Provincia determina le proprie priorità in materia di orientamento e formazione, in base alle specificità territoriali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.
5. Il sistema di monitoraggio e valutazione è gestito autonomamente da ciascuna Provincia ma risponde al principio di unitarietà su tutto il territorio regionale.

### **Articolo 39**

#### ***Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione***

1. La Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 7, programma, nell'ambito del Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5, interventi di formazione per l'inclusione lavorativa, lo sviluppo dell'imprenditorialità, la promozione delle pari opportunità, la formazione continua e ogni altro obiettivo specificato nel Regolamento di attuazione, secondo schemi di coordinamento tra le politiche della formazione e le politiche del lavoro, in base alle analisi regionali sul mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi.
2. La Regione sostiene il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale e promuove i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema di istruzione e formazione professionale mediante il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e attraverso gli strumenti e le azioni di cui al Regolamento di attuazione.

### **Articolo 40**

#### ***Riconoscimenti e certificazioni***

1. Il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite spettano ad ogni individuo. Il riconoscimento può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti nei percorsi formativi.
2. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel Regolamento di cui all'articolo 36, comma 6, rilascia le certificazioni professionali di competenza, di qualifica e di specializzazione.
3. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione hanno valore legale nei casi in cui la legge o i

contratti collettivi richiedano il possesso della professionalità certificata.

4. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze avvengono ad opera dei soggetti accreditati che erogano formazione nell'ambito del sistema regionale, salvo diverse disposizioni.

5. Le modalità di certificazione delle competenze di cui al comma precedente e dei crediti formativi di cui all'articolo 38, acquisiti al termine del percorso formativo sono disciplinati secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 41** **Sostegno alla formazione e** **diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione**

1. La Regione, nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione, assicura le misure di sostegno alla formazione previste nelle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle persone in condizione di svantaggio fisico, sociale, familiare, culturale o economico, agli interventi formativi previsti dalla presente legge.

2. I partecipanti alle attività formative hanno diritto ad:

- a) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole quali, ad esempio, quelle relative ai mezzi di trasporto;
- b) essere assicurati contro il rischio di infortunio;
- c) ottenere il rilascio del libretto formativo personale secondo le modalità di cui al Regolamento di attuazione;
- d) incentivi per l'accesso alle attività formative alle condizioni di cui alla presente legge;
- e) esercitare le libertà e i diritti sindacali previsti dalla legge e dai contratti collettivi, compatibilmente con la natura e le caratteristiche dei rapporti formativi.

#### **Capo II** **Impresa e offerta formativa**

#### **Articolo 42** **Accreditamento ed istituzione dell'Albo regionale** **degli Enti formativi e dei soggetti che erogano formazione**

1. Gli organismi pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, per accedere ai finanziamenti pubblici devono ottenere l'accREDITAMENTO regionale e, a tal fine, devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.

2. Per lo svolgimento di attività inerenti all'obbligo formativo sono previste norme specifiche di accREDITAMENTO.

3. Il provvedimento di accREDITAMENTO è rilasciato dagli uffici regionali competenti ed è finalizzato al riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato indispensabili per realizzare attività formative sul territorio regionale.

4. E' istituito l'Albo regionale dei soggetti pubblici e privati accREDITATI a svolgere attività formative sul territorio regionale; l'iscrizione a tale Albo costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative.

5. La Regione approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accREDITATI e ne garantisce l'inserimento nell'Albo nonché l'adeguata pubblicità. Le modalità di tenuta dell'elenco, le procedure per l'iscrizione nell'Albo, le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione sono individuate con atto di Giunta.

#### **Capo III** **Disciplina dell'apprendistato**

#### **Articolo 43** **La formazione nell'apprendistato**

1. La presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato che si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  - b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  - c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti avviene secondo i seguenti principi:
- a) la formazione formale, finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile;
  - b) la formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, la Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, definisce gli aspetti formativi dell'apprendistato, i criteri progettuali da osservare per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.
4. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento dell'apprendista nella formazione non formale, in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso e in coerenza con i profili formativi determinati dalla Regione, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La Giunta regionale, nel rispetto del Regolamento di attuazione, definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.
5. L'apprendista è supportato durante l'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale dal tutor aziendale il quale è garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda e deve possedere le caratteristiche di cui al Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 44**

##### ***Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione***

1. La Giunta regionale stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Nel rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione formale è svolta esclusivamente all'esterno dell'impresa o dell'organizzazione datoriale. La formazione formale viene erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia. La formazione formale esterna è, altresì, erogata dalle Scuole di Artigianato di pregio il cui numero, modalità di costituzione e funzionamento saranno definite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia.
3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per realizzare percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, il rilascio delle certificazioni e le risorse umane e finanziarie occorrenti.

#### **Articolo 45**

##### ***Apprendistato professionalizzante***

1. In conformità con l'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito della legislazione nazionale, la Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 riguardanti l'attività di formazione, nel

rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguate capacità professionali. La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La formazione formale viene erogata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro se svolta in un contesto distinto da quello predisposto per la produzione di beni o servizi. La formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa se questa è in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa definiti in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano l'articolazione della formazione esterna ed interna alle aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile far ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.

#### **Articolo 46**

##### ***Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione***

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, per il miglioramento delle competenze nelle imprese e il riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

2. La Regione promuove e sostiene sperimentazioni da attuarsi mediante intese con le Università, le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi accreditati per l'erogazione della formazione professionale, le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni ha ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale, nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. Tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperano attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale per favorire la massima integrazione tra il percorso formativo realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta.

#### **Articolo 47**

##### ***Finanziamento e controllo***

1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, in base alle proposte e ai pareri della Commissione regionale di cui all'articolo 13 e delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14. Gli incentivi sono attribuiti ad appositi fondi costituiti anche presso le strutture accreditate o tramite l'assegnazione di *voucher* formativi da spendere in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per verificare l'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione, inoltre, definisce, anche mediante intese con gli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro e con le organizzazioni sindacali, le modalità con cui effettuare i controlli necessari a verificare l'effettiva erogazione della formazione interna laddove essa sia svolta interamente a carico delle aziende.

#### **Articolo 48**

##### ***Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato***

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare annualmente con la legge di bilancio, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel Sistema di Alta Qualità (AQL) che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumono l'apprendista a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo è stabilita in sede di elaborazione degli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle normative nazionali in materia.
2. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito Avviso Pubblico.

#### **Articolo 49** **Osservatorio**

1. E' istituito presso gli uffici regionali l'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse secondo modalità specificamente regolamentate.
2. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale alla formazione e lavoro ed è composto dalle rappresentanze degli Enti bilaterali.
3. L'attività tecnica e strumentale dell'Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l'Arlav.

#### **Capo IV** **Tirocini formativi e di orientamento**

#### **Articolo 50** **Finalità generali**

1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, tirocini formativi e di orientamento da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti promotori contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati nonché i percorsi di formazione ed inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante e non configurano rapporti di lavoro subordinati.
2. Il Regolamento di attuazione individua i soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione.

#### **Capo V** **Formazione Continua**

#### **Articolo 51** **Formazione continua e piani formativi individuali**

1. La Regione, per favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche della formazione, sostiene ed incentiva interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori, per l'intero arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
2. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua è realizzata con la partecipazione delle Province, in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione.
3. Per garantire l'accesso individuale alla formazione continua sono previsti, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi formativi, specifici piani formativi individuali.
4. La Conferenza regionale di cui all'articolo 7 individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali e predispone i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza regionale, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.

**Capo VI**  
**Formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese**

**Articolo 52**  
**Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in  
condizione di svantaggio**

1. La Regione promuove l'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di disoccupazione mediante interventi formativi in accompagnamento all'indennità di disoccupazione, di cassa integrazione o di mobilità. Gli interventi perseguono obiettivi di inclusione sociale e sono attuati secondo modalità formative rispondenti alle condizioni ed ai bisogni dei destinatari nel rispetto delle procedure e delle condizioni che verranno previste con successivo Regolamento.

**Articolo 53**  
**Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa**

1. La Regione promuove interventi formativi finalizzati alla creazione e allo sviluppo d'impresa soprattutto in ambiti produttivi interessati da innovazioni di processo o di prodotto. La Regione prevede inoltre, nella programmazione per l'attribuzione delle risorse, il finanziamento di iniziative formative che hanno come destinatari i piccoli e medi imprenditori e i manager impegnati in settori di intervento della politica industriale regionale, nonché di iniziative proposte da consorzi di imprese nell'ambito di sistemi di distretto o di filiera finalizzate all'accrescimento della professionalità degli operatori.

2. La selezione delle iniziative formative finanziabili è operata secondo quanto disposto con successivo Regolamento.

**TITOLO VIII**  
**DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI**

**Articolo 54**  
**Abrogazioni**

1. Dall'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascun ambito di normazione della presente legge, e comunque decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa, sono abrogate le norme regionali incompatibili, ed in particolare:

- legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, «*Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale*», successivamente modificata dalle legge regionale 4 maggio 1979, n. 20; 28 agosto 1981, n. 62; 28 marzo 1985, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
- legge regionale 19 novembre 1977, n. 62, «*Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinate a personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40*».
- legge regionale 17 marzo 1981, n. 19, «*Normativa per il pagamento al personale degli Enti di Formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1977, numero 40*», successivamente integrata dalla legge regionale 22 aprile 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
- legge regionale 28 agosto 1981, n. 62, «*Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale*», successivamente modificata dalle legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
- legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, «*Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale*».
- legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9, «*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale*».
- legge regionale 8 marzo 1985, n. 18, «*Istituzione dei Centri Pilota*».
- legge regionale 16 marzo 1986, n. 10, «*Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro*».
- legge regionale 28 marzo 1987, n. 19, «*Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati*».
- legge regionale 13 agosto 1998, n. 14, «*Politiche regionali per il lavoro e servizi per*

- l'impiego», e successive modificazioni ed integrazioni.*
- Regolamento della Giunta regionale n. 1370 del 30 marzo 2001, convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005.

**Articolo 55**  
***Disciplina transitoria***

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 16, comma 11, relativo alle condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia adottate dalla Giunta regionale.
2. Gli organi collegiali previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento degli organismi previsti dalla presente legge.
3. Fino all'attuazione delle norme del Titolo VI, Capo II restano in vigore i provvedimenti in materia di inserimento lavorativo dei disabili emanati dal Consiglio e dalla Giunta nel vigore della precedente disciplina regionale.
4. In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 17 restano in vigore i provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale in materia di accreditamento.
5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 in tema di apprendistato professionalizzante resta in vigore la Delibera di Giunta regionale n. 160 del 14.02.2006.
6. Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogate.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla riorganizzazione delle funzioni, delle attività e delle strutture che vengono attribuite ad altre amministrazioni. A seguito di tale riorganizzazione vengono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, «*Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale*», successivamente modificata dalla legge regionale 18 luglio 1991 n. 14.
8. Gli organismi di cui al Titolo II e al Titolo IV Capo I, nella realizzazione delle attività ad essi attribuite dalla presente legge in materia di programmazione e di concertazione, tengono adeguatamente conto dell'istituzione e delle competenze del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

**Articolo 56**  
***Copertura finanziaria***

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa viene definita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi e si provvede mediante utilizzo di stanziamenti regionali e di stanziamenti assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per il settore Lavoro e Formazione professionale, nei limiti delle assegnazioni annuali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge il Consiglio Regionale istituisce una o più apposite U.P.B.